

Una sentenza della Corte di cassazione legittima l'astensione dei consulenti del lavoro

Lo sciopero è sempre tutelato

Anche per i professionisti è un diritto costituzionale

Le Sezioni unite penali della Corte di cassazione (sent. 40187/14 del 29/9/2014) si sono occupate del diritto di sciopero dei professionisti (in particolare degli avvocati), e hanno puntualizzato alcuni importanti principi che trovano piena applicazione anche per le astensioni dei consulenti del lavoro.

In sostanza, si trattava di chiarire l'ambito di operatività e il valore della normativa regolamentare emanata in attuazione della legge n. 146/1990, che disciplina l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, e comprendere se l'adesione del difensore all'astensione collettiva di categoria configuri una mera libertà o un vero e proprio diritto avente fondamento costituzionale.

Le Sezioni unite hanno prodotto una ponderosa sentenza che ripercorre tutta l'evoluzione giurisprudenziale e legislativa in materia, sino all'attuale normativa regolamentare prodotta dalle varie categorie professionali.

Il punto decisivo è costituito dall'art. 2 della legge n. 83/2000 che ha previsto l'adozione dei codici di autoregolamentazione per le astensioni

dei professionisti, con la promozione e il controllo della Commissione di garanzia per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Così, sono stati nel tempo emanati alcuni codici di autoregolamentazione dei professionisti, compreso quello dei consulenti del lavoro approvato con delibera del 23 giugno 2014, in applicazione del quanto disposto dall'art. 2-bis della legge n. 146/1990.

Peraltro, anche dopo l'entrata in vigore dei codici di autoregolamentazione, rimanevano aperti diversi contrasti giurisprudenziali circa la configurabilità ed i limiti

del diritto all'astensione dei professionisti. Da una parte vi era chi qualificava l'astensione come legittimo impedimento, mentre, dall'altra parte, vi era chi continuava a considerare prevalenti le esigenze pubbliche rispetto agli interessi sottesi allo sciopero dei professionisti (il che determinava, ad esempio, il potere del giudice

di rigettare l'istanza di rinvio dell'udienza da parte dell'avvocato: Cass. 23 aprile 2008, n. 33335; Cass. 20 gennaio 2013, n. 10621).

Le Sezioni unite - con la sentenza in commento - hanno risolto la questione affermando che l'adesione del professionista all'astensione collettiva di categoria configura un diritto costituzionalmente tutelato e non una mera libertà e che le norme del codice di autoregolamentazione delle astensioni costituiscono fonti di diritto oggettivo contenenti norme vincolanti erga omnes, alle quali anche il giudice è soggetto in forza

dell'art. 101, secondo comma, della Costituzione. Infatti, il contrasto tra il diritto del professionista all'astensione e quello dello Stato e dei suoi organi al corretto funzionamento è stato disciplinato dalla legge, che ha affidato al codice di autoregolamentazione il compito di bilanciare gli interessi in gioco.

Pertanto, quando l'astensione avviene nel rispetto delle regole fissate dalla legge e dal codice di autoregolamentazione, essa costituisce non una mera libertà ma un vero e proprio diritto costituzionale.

Tali principi sono di immediata validità anche per le astensioni collettive dei consulenti del lavoro.

Ad esempio, l'art. 3 del nuovo codice di autoregolamentazione della categoria prevede che l'astensione possa riguardare sia la rappresentanza davanti agli organi della giurisdizione tributaria che la comparizione nell'ambito delle procedure di conciliazione dei rapporti di lavoro (si pensi, ad esempio, all'art. 7 della legge n. 604/1966).

L'unico limite incombente sul consulente del lavoro in caso di mancata comparizione consiste in un onere di comunicazione: l'astensione, infatti, deve essere dichiarata personalmente o tramite sostituto all'inizio della seduta della commissione di conciliazione o all'inizio dell'udienza, ovvero comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella segreteria della commissione competente.

In base ai principi affermati dalla Suprema corte

nella sentenza in commento, è dunque ormai acclarato che il consulente del lavoro - rispettando i dettami del codice di autoregolamentazione - può non comparire dinanzi alla commissione tributaria e all'amministrazione per le procedure di conciliazione. Infatti, considerato il valore giuridico del codice - che è «fonte di diritto oggettivo contenente norme aventi valore erga omnes» - il consulente ben potrà esercitare il suo «diritto costituzionalmente garantito all'astensione» non preenziando alle udienze e ottenendo automaticamente il rinvio ad altra data senza dover subire alcuna conseguenza pregiudizievole nell'ambito del procedimento in questione.



Marina Calderone

Pagina a cura DELL'UFFICIO STAMPA



DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

A ROMA

Ordini a raccolta contro la violenza sulle donne

Come gli Ordini professionali possono partecipare utilmente al contrasto dell'odioso fenomeno della violenza sulle donne? Il valore sociale espresso dalle professioni liberali nei vari ambiti professionali sarà al centro di un evento organizzato dal Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali (Cup) per celebrare la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Il 24 novembre p.v. alle ore 15,00, presso il Tempio di Adriano in Roma (Piazza di Pietra), i rappresentanti degli Ordini e Collegi professionali, testimonieranno l'impegno e le iniziative promosse per combattere un fenomeno, purtroppo in aumento nel nostro Paese.

L'incontro sarà preceduto dalla rappresentazione teatrale «Artemisia» con l'attrice teatrale Pamela Villoresi e avvocati del Foro di Firenze.

L'evento è dedicato alla pittrice Artemisia Gentileschi, che a metà del XVII secolo diventò famosa anche per il processo per stupro da lei intentato contro il pittore Agostino Tassi. Artemisia è diventata un simbolo del femminismo internazionale, con numerose associazioni e circoli ad essa intitolate, per il continuo impegno a perseguire l'indipendenza e l'affermazione artistica nel corso della propria esistenza.

«Le professioni in Italia, nell'esercizio delle proprie competenze specifiche, sono garanti anche dell'affermazione e della tutela della figura della donna, dal campo giuridico a quello lavoristico, dal campo medico a quello sociale ed economico - commenta Marina Calderone, presidente del Cup e del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. Testimieremo il nostro quotidiano impegno nei confronti dei cittadini e, nello specifico, delle donne proponendo anche soluzioni e suggerimenti per contrastare un fenomeno dai risvolti psicofisici devastanti».

Giornata Internazionale

CONTRO
la **VIOLENZA**
sulle **DONNE**

24 NOVEMBRE 2014

Teatro di Adriano - Piazza di Pietra - Roma
ore 15:00

"Artemisia Gentileschi, processo per stupro. La forza del dolore"

Rievocazione storica del processo per stupro subito dalla pittrice romana nel XVII secolo con Pamela Villoresi e gli avvocati Enrico Marrapese e Gaetano Pacchi della Compagnia Teatrale "Attori&Convenuti"

Le professioni liberali utili al Paese

Dibattito e testimonianze con i rappresentanti degli Ordini
Modera: Ida Baldi, giornalista Rai
Conclusioni: Marina Calderone, presidente Cup

IL 18 E IL 19

Il nuovo Cno a confronto col territorio

Il nuovo Consiglio nazionale incontra i rappresentanti regionali a Roma presso la sede di Roma, domani e dopodomani. Prosegue dunque il confronto con la base già avviato da tempo sui nuovi regolamenti che entreranno in vigore dal 2015 e che delineeranno il futuro della professione.

La riforma dell'ordinamento ha trovato il suo completamento regolamentare ed è necessario intensificare le occasioni durante le quali condividere le novità intervenute.

All'ordine del giorno - oltre alle comunicazioni della presidente Marina Calderone, riconfermata alla guida della Categoria - sono stati posti infatti il regolamento dei Consigli di disciplina con le relative procedure; il regolamento della Formazione continua obbligatoria con le relative indicazioni operative; nonché il Regolamento del tirocinio professionale.